

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI CONTINUATIVE

SOCIETA' SPORTIVE

tra

G. & M. srl con sede in Vicenza Via Zamenhof n. 829, C.F. e P. IVA 03258210248, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Massimiliano Capasso,

e

la società sportiva VICENZA GINNASTICA A.S.D. C.F. 02834130243 con sede a VICENZA in FERMI, 228, in persona del legale rappresentante DE ROSSO SANTA

Premesso che:

- A) la società G.& M. S.r.l. esercita un'attività di poliambulatorio specialistico in medicina dello sport di 1° livello, medicina fisica, riabilitazione, recupero e rieducazione funzionale, ortopedia, fisiatria, cardiologia, otorinolaringoiatria, neurochirurgia, chirurgia vascolare, medicina legale, dietologia, psicologia e possiede le relative qualifiche e autorizzazioni;
- B) l'Ente desidera sottoscrivere una Convenzione per l'assicurare ai propri iscritti e loro famigliari tariffe di favore per le prestazioni della società G.& M. S.r.l. per visite di medicina dello sport, e per tutte le altre prestazioni disponibili presso la G&M S.r.l.;
- C) le parti hanno concordato che gli iscritti all'Ente e i loro famigliari potranno godere di una specifica scontistica sulle prestazioni sanitarie fornite da G.& M. S.r.l., secondo le tariffe previste nell'art. 3 per le visite di medicina sportiva, secondo quelle di cui all'Allegato 1 per le visite di controllo e prevenzione, e secondo quelle di cui all'Allegato 2 della presente Convenzione, per altre prestazioni oggetto di Convenzione [alternativa: e usufruendo di uno sconto speciale sulle prestazioni di cui all'Allegato 2 della presente Convenzione]; D) gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione;

si conviene e stipula quanto segue.

1) Oggetto della convenzione.-

Gli iscritti alla società sportiva e i loro famigliari come indicati all'art. 2 potranno avvalersi delle prestazioni sanitari e ambulatoriali fornite dalla G. & M. S.r.l. alle condizioni di speciale favore previste nell'art. 3 per le visite mediche sportive e alle condizioni riportate nell'Allegato 1 della presente Convenzione per le altre prestazioni.-

2) Aveni diritto.-

Avranno diritto di usufruire delle prestazioni oggetto di Convenzione gli iscritti alla società sportiva in regola con l'iscrizione, e i loro famigliari e/o affini di 1° grado conviventi, e chi e in una relazione di stabile convivenza *more uxorio* a con l'iscritto da almeno 6 (sei) mesi.

3) Visite medico-sportive.-

Durante tutta la durata della Convenzione gli iscritti alla società sportiva potranno usufruire presso la G&M S.r.l. delle seguenti tariffe:

- A) per visite medico sportive non agonistiche comprensive di elettrocardiogramma a riposo: **Euro 40,00;**
- B) per visite medico sportive per idoneità alla pratica agonistica per atleti di età inferiore ai 35 anni o non agonistica con ECG basale e Test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca: **Euro 50,00;**
- C) per visite medico sportive per idoneità alla pratica agonistica con età superiore ed uguale ai 35 anni, o non agonistica con ECG basale e Test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca: **Euro 70,00;** D) per visite di controllo e prevenzione, le tariffe agevolate indicate nell'Allegato 1 della presente Convenzione; importi da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA e/o marca da bollo).-

4) Altre prestazioni.-

Durante tutta la durata della Convenzione gli iscritti alla società sportiva potranno inoltre usufruire dei servizi e delle prestazioni della G&M S.r.l. diverse da quelle indicate nell'art. 2, usufruendo delle tariffe scontate indicate nell'Allegato 2 della presente Convenzione [alternativa: usufruendo del 15% di sconto sulle tariffe per le prestazioni indicate nell'Allegato 2 della presente Convenzione].

Sono escluse dalla scontistica le prestazioni e i servizi non espressamente indicati, tra cui, esemplificativamente: visite medico specialistiche, ecografie ed eco-color-doppler, medicina non convenzionale e plantari.-

G&M S.r.l. potrà variare in senso migliorativo le tariffe offerte agli iscritti all'Ente e ai loro familiari, e/o includere altre prestazioni. In tal caso G&M S.r.l. ne darà pronta comunicazione alla società sportiva e il nuovo tariffario sostituirà a ogni conseguente effetto quello allegato alla presente Convenzione.

5) Obblighi della società sportiva.- la società sportiva, a fronte della scontistica complessivamente applicata sui servizi suelencati offerti dalla G.&M. S.r.l. si obbliga, per tutta la durata della presente convenzione, a informare gli iscritti della Convenzione, pubblicando le tariffe applicate sul proprio sito web istituzionale, nonché con comunicazione informativa semestrale agli iscritti.-

la società sportiva si obbliga inoltre a consentire agli incaricati della G&M S.r.l., in occasione di incontri, convegni, assemblee degli iscritti organizzati dall'Ente, di distribuire ai propri iscritti materiale informativo e promozionale.-

la società sportiva dovrà fornire entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco aggiornato dei propri iscritti.-

6) Doveri del singolo iscritto.-

Per usufruire dei servizi convenzionati alle tariffe agevolate previste dalla presente Convenzione l'iscritto al momento della prenotazione della visita dovrà presentare la propria tessera di iscrizione mentre, nel caso di familiare, oltre a presentare la tessera di iscrizione dell'iscritto si dovrà sottoscrivere e presentare un

documento di identità attestante la convivenza e sottoscrivere un apposito un modulo di autodichiarazione dell'esistenza del legame di parentela/affinità o di convivenza more uxorio con l'iscritto alla società sportiva.-

7) Durata della Convenzione.-

Il presente contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte delle parti, e rimarrà valido per il periodo di **12 (dodici) mesi** dalla sua sottoscrizione.

8) Pagamento delle prestazioni.-

Il pagamento delle prestazioni sarà **sempre** a carico dell'utente, e la società sportiva non potrà essere considerato coobbligato, neanche in via solidale.-

Le tariffe agevolate oggetto della presente Convenzione saranno garantite solo nel caso in cui l'iscritto abbia ottemperato prima del pagamento agli obblighi di cui all'art. 6.

9) Diritti della G.M. S.r.l.-

La G. & M. S.r.l. ha diritto di qualificarsi, nei confronti degli iscritti alla società sportiva come pure di terzi, come "soggetto convenzionato con la società sportiva", e di indicare tale qualifica in ogni materiale informativo e/o pubblicitario.-

11) Recesso per inadempimento.-

Entrambe le parti hanno diritto di recesso immediato dal contratto nel caso di grave inadempimento dell'altra parte.-

Nel caso di reclami da parte di un iscritto o suo familiare, la società sportiva dovrà farne immediata segnalazione alla G.M. S.r.l., che avrà 45 (quarantacinque) giorni per risolvere la problematica oggetto di reclamo e relazionare la società sportiva. la società sportiva non potrà recedere dalla Convenzione per le circostanze oggetto di reclamo prima del decorso del termine indicato.-

Direttore sanitario

Dott. Gianluca Piovani medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia

ortopedia	otorinolaringoiatria	medicina legale	chirurgia generale
fisiatria	ginecologia	medicina sportiva	colonproctologia
cardiologia	urologia	ecografie	psicologia
neurologia	andrologia	fisioterapia	neuropsicomotricità

Telefono 0444 910220 - Fax 0444 917969 - Email: info@gmpoliambulatorio.it
Sito internet: www.gmpoliambulatorio.it - PEC: gmpoliambulatorio@legalmail.it
Orario di apertura: Da Lun a Ven 8.00 - 13.00 / 14.30 - 20.00 / Sab 8.00 - 12.30

G. & M. srl

Via Zamenhof, 829 - 36100 Vicenza - Autorizzazione n° 65 del 8 marzo 2011
C.F. e P. IVA 03258210248 - REA 0310983 - Capitale sociale euro 20.000 i.v.

12) Legge applicabile e Foro competente.-

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.- Allegati:

- 1) Tariffa prestazioni di controllo e prevenzione
- 2) Tariffa prestazioni generiche

Per G&M

Per la società sportiva



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Ente dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le seguenti clausole: 5) Obblighi dell'Ente, 7) Durata della Convenzione, 8) Pagamento delle prestazioni, 9) Diritti della G.M. S.r.l., 10) Esclusiva, 11) Recesso per inadempimento, 12) Legge applicabile e Foro competente.

Per l'Ente

Le parti del presente contratto dichiarano di sapere che l'altra/e parte/i tratterà i propri dati personali, anagrafici e fiscali ai fini del rapporto commerciale instaurato, che verranno trattati con modalità cartacea e informatica e non diffusi a terzi se non laddove necessario ai sensi di legge, e prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati propri personali, ai sensi ed effetti del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, confermando di essere stati informati dell'identità di titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati, delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché del diritto di revocare il consenso.

Per G&M

Per la società sportiva

Data: Vicenza, 22/08/2023

